



Città di Bacoli
(Città Metropolitana di Napoli)

Area IV - Servizi sociali, Culturali, Educativi e Turismo

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER IL DECORO DELLA CITTÀ DI BACOLI, PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto il noleggio, l'installazione, l'assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio delle luminarie artistiche in occasione delle festività natalizie 2025, da installarsi nella Villa Comunale di Bacoli ed eventualmente nel Centro Storico.

La prestazione dovrà essere eseguita dall'affidatario nei siti indicati senza che lo stesso possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto delle attrezzature e materiale ed altre indennità di qualsiasi genere.

Il contratto di appalto, da considerarsi "a corpo", dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere l'illuminazione in parola in perfetto stato di funzionalità.

Il servizio di nolo oggetto dell'appalto dovrà comprendere:

1. installazione delle linee a norma di legge ed ogni elemento di sostegno ed ancoraggio;
2. assistenza tecnica, tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato, per un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati durante l'intero periodo e secondo gli orari fissati, compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da garantire un continuo e perfetto funzionamento degli stessi;
3. smontaggio di ogni elemento precedentemente installato.

Nel periodo necessario all'espletamento delle opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della ditta intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico. Il montaggio dovrà essere effettuato entro il giorno 20 novembre 2025, fatta salva la presenza della documentazione necessaria ai fini dell'installazione. Lo smontaggio dovrà essere effettuato a partire dal giorno 08 gennaio 2026, e terminare entro il 31/01/2026.



Città di Bacoli (Città Metropolitana di Napoli)

Area IV - Servizi sociali, Culturali, Educativi e Turismo

Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia, in particolar modo dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60598-2-20 e norme successive aggiornate.

Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per tratto) ai quadri elettrici di distribuzione elettrica idoneamente predisposti. Le lampade dovranno essere opportunamente distanziate in modo da garantire un'ottimale copertura e percezione delle figure e dovranno essere installate in modo da ottenere una composizione organica, uniforme e scenografica che si armonizzi con il contesto cittadino.

Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica; si sottolinea l'importanza di un'elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all'azione dei venti e/o eventi atmosferici imprevisti.

Art. 2 - Tipologia e caratteristiche della fornitura

a. Siti di realizzazione dei lavori

L'installazione delle luminarie artistiche a tecnologia LED e a luce calda dovrà avvenire nella Villa Comune di Bacoli e nel Centro Storico.

b. Durata e valore dell'affidamento

Il periodo di accensione dovrà essere il seguente:

da sabato 22 novembre 2025 a mercoledì 7 gennaio 2026.

L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata delle luminarie o di alcune di esse di un'ulteriore periodo.

Gli orari delle luminarie devono essere programmati con idoneo temporizzatore e sincronizzati tra loro secondo il seguente orario:

- tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno seguente;

Il periodo di attivazione e di accensione è fornito a titolo essenzialmente indicativo e potrà essere spostato (anticipato o posticipato), ma invariato in durata, qualora siano intervenuti motivi o condizioni che non ne permettano la realizzazione nei giorni previsti, se giustificati e/o richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Lo smontaggio delle luminarie dovrà avvenire a partire dal 08 gennaio 2026, e terminare entro il 31/01/2026.



Città di Bacoli
(Città Metropolitana di Napoli)

Area IV - Servizi sociali, Culturali, Educativi e Turismo

Il valore complessivo del servizio posto a base di gara è stimato per un massimo di Euro 100.000,00 oltre IVA come per Legge.

c. Oneri a carico dell'impresa, modalità e prescrizioni

La fornitura a noleggio di cui al presente servizio deve essere eseguita a perfetta regola d'arte. La ditta affidataria dovrà:

1. espletare i lavori in modo corretto, assicurando la presenza di personale esperto;
2. munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla Legge e dai Regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari, in corso di esecuzione del contratto all'esercizio delle attività;
3. dovrà attenersi ad ogni prescrizione che verrà stabilita dai competenti uffici;
4. farsi carico di tutti i sostegni in legno, i cavi per irrigidimento sostegni, i cavi in acciaio per sostegni dei soggetti luminosi, i chiodi per fissaggio pali, i cavi elettrici occorrenti, da realizzarsi con strutture e/o cavi indipendenti e quant'altro necessario;
5. eseguire, senza alcun onere o costo aggiuntivo, gli interventi effettuando di volta in volta la pulizia e lo sgombero dell'area interessata ai lavori dagli attrezzi e dai materiali di risulta, effettuando opere di transennamento e quanto altro richiesto, ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico;
6. rilasciare la certificazione di conformità e collaudo inerenti gli impianti realizzati, a firma del direttore tecnico dell'impresa, attestante che le opere sono state realizzate in conformità alle prescrizioni di cui al progetto tecnico, alle norme della regola d'arte, alla Legge 186/68 e al DM 37/2008 laddove applicabile, alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti sottoposti a peso aggiuntivo, manlevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da non corrette installazioni, montaggi e/o negligenze. La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle vigenti leggi di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione o fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto;
7. nominare e comunicare al Comune un referente generale del servizio reperibile tramite telefono cellulare e mail in qualsiasi momento durante il periodo di svolgimento delle attività;
8. provvedere alla manutenzione degli impianti realizzati. Dalla richiesta d'intervento, la ditta dovrà tenersi pronta ad effettuare gli interventi di riparazione o di sostituzione delle parti malandate o mal funzionanti. Il progetto proposto dovrà garantire entro il tempo massimo di 24/48 ore dalla segnalazione del guasto l'intervento di ripristino degli elementi che dovessero registrare anomalie. Dovrà inoltre garantire il servizio di reperibilità 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;



Città di Bacoli (Città Metropolitana di Napoli)

Area IV - Servizi sociali, Culturali, Educativi e Turismo

9. assumersi la responsabilità per danni a persone e/o cose dovuti alla cattiva installazione delle luminarie e per quanto sopra la stessa dovrà essere in possesso o stipulare apposita polizza assicurativa RCT. La ditta affidataria, dovrà esibire copia conforme all'originale di polizza assicurativa contro responsabilità civile relativa all'installazione ed all'esecuzione dei lavori di che trattasi.

d. Sicurezza

La ditta affidataria dovrà garantire tutte le condizioni di sicurezza. I lavori pertanto dovranno essere effettuati, oltre che con personale esperto, con l'uso di mezzi ed attrezzature in uso alla ditta appaltatrice, tenute in buono stato di manutenzione e conformi a tutto quanto previsto in materia di sicurezza. Resta comunque a totale carico della ditta l'adozione di tutto quanto necessario per la salvaguardia del personale impiegato nonché della pubblica e privata incolumità. La ditta affidataria dovrà pertanto osservare le norme in vigore o emanate durante la vigenza contrattuale che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le norme in materia di sicurezza sul lavoro, in attuazione ex D. Lgs. n. 81/2008 e di ogni altra disposizione normativa applicabile al personale del servizio di cui trattasi siano essi dipendenti o soci. A tal proposito l'operatore economico dovrà trasmettere al Comune di Bacoli, prima dell'accensione delle luminarie, il nominativo del Responsabile della sicurezza. La ditta aggiudicataria è, pertanto, responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza, anche se, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i., non sussiste l'obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

e. Personale

La ditta dovrà impiegare personale, regolarmente assunto con contratto secondo le normative vigenti (fiscali, sanitarie), con una comprovata professionalità per il servizio richiesto. La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto nel servizio.

Art. 3 - Oneri a carico del Comune

Sarà a carico dell'Ente quanto di seguito elencato:

- le spese per l'alimentazione/erogazione dell'energia elettrica, compresi gli allacciamenti straordinari;
- l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;
- il rilascio delle eventuali autorizzazioni di competenza per la realizzazione degli allestimenti;
- il pagamento del corrispettivo, determinato in sede contrattuale, in base all'offerta presentata, con riferimento al servizio effettivamente reso.

Art. 4 - Condizioni di affidamento



Città di Bacoli (Città Metropolitana di Napoli)

Area IV - Servizi sociali, Culturali, Educativi e Turismo

Nell'accettare il servizio sopra designato l'appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle zone e località interessate all'installazione e relativa manutenzione delle luminarie artistiche, degli addobbi e di quant'altro proposto, di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché la fattibilità degli impianti da realizzare;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul nolo dei materiali, quanto sul costo della manodopera e dei trasporti, tutto incluso nulla escluso. Il prezzo predetto si intende offerto dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e non potrà subire revisioni per tutta la durata del contratto.

Il prezzo di affidamento è, quindi, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della consegna. La ditta affidataria, pertanto, non avrà il diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione. L'affidatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati. La sottoscrizione della documentazione per partecipare alla gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza del presente capitolato oltre che delle leggi, dei regolamenti e della normativa richiamata in materia di appalti di servizi.

Art. 6 - Assicurazione

L'Affidatario è tenuto ad adottare, nel corso della gestione dei servizi, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati. L'Affidatario risulterà esclusivo responsabile, civilmente e penalmente, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l'Affidatario si impegna a stipulare a proprie spese anche una polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, con massimale per la Sezione RCT non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'affidatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'affidamento.



Città di Bacoli (Città Metropolitana di Napoli)

Area IV - Servizi sociali, Culturali, Educativi e Turismo

Le attività dell'affidamento dovranno essere espressamente richiamate. Tale assicurazione dovrà essere stipulata prima di dare inizio all'esecuzione dell'evento e mantenuta per tutta la durata del servizio oggetto del presente Capitolato, consegnandone preventivamente copia alla stipula del contratto.

Art. 7 – Subappalto

È ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Qualora l'affidatario intenda avvalersi del subappalto dovrà dichiararlo nell'offerta e nella stessa riportare tutte le lavorazioni oggetto di subappalto.

Art. 8 - Fatturazione, modalità di pagamento

Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico secondo quanto previsto dall'allegato "A" del DM n. 55/2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del

D.L. n. 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della L. n. 244/2007. Per quanto sopra, le fatture elettroniche dovranno riportare i dati indicati nella lettera commerciale di affidamento del servizio. La liquidazione ed il pagamento delle fatture elettroniche, che saranno emesse secondo le seguenti tranche, sarà effettuato entro trenta giorni e previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

Il Responsabile del procedimento si riserva di disporre la sospensione dei pagamenti in caso di manifesta imperizia o di non adeguato svolgimento del servizio, previa contestazione formale e salvo l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 11. L'aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di regolarità contributiva di cui all'art. 4, comma 14 bis, della L. n. 106/2011. In base a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'I.V.A. da parte degli enti pubblici direttamente all'Erario. Di conseguenza, la stazione appaltante pagherà all'appaltatore il solo corrispettivo imponibile della prestazione di servizi.

Art. 9 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, e s.m.i., l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della sopracitata legge, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita



Città di Bacoli (Città Metropolitana di Napoli)

Area IV - Servizi sociali, Culturali, Educativi e Turismo

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10 – Penalità

Nell'esecuzione dei servizi ed a tutela della qualità degli stessi, l'aggiudicatario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e contrattuali, nonché alle successive indicazioni fornite formalmente dall'Amministrazione. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Comune si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, come da art. 126 del Codice dei Contratti D.Lgs n. 36/2023:

- a. in caso di ritardo rispetto alla data di accensione di cui al cronoprogramma fissato all'art. 2 lett. b: massimo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- b. in caso di ritardo rispetto alla data di smontaggio di cui all'art. 2 lett. b: massimo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- c. nell'ipotesi di mancato intervento o di evento tardivo: massimo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tre ore di ritardo eccedenti le 24 ore o quanto dichiarato in sede di offerta (tempo utile di intervento) e per ogni elemento in cui si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo;
- d. qualsiasi inosservanza agli obblighi contrattuali non riportata esplicitamente qui che possa in qualche modo creare disservizio: da un minimo dello 0,3 per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza via PEC, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della PEC di contestazione.

Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa al periodo nel quale è adottato il provvedimento.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto



Città di Bacoli (Città Metropolitana di Napoli)

Area IV - Servizi sociali, Culturali, Educativi e Turismo

indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazero cinqueper mille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Art. 11 - Osservanza norme in materia previdenziale e sicurezza nei luoghi di lavoro

Tutte le spese di personale sono a completo carico della Società.

E' inteso che, per tutta la durata di realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato, dell'operato del personale della ditta o di eventuali società in subappalto sarà totalmente responsabile la stessa ditta in osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali.

La ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso della convenzione restando fin d'ora gli enti esonerati da ogni responsabilità al riguardo.

La ditta è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 12 - Danni a beni dell'Amministrazione o di soggetti terzi

Nel caso l'affidatario, nel corso dello svolgimento delle attività di montaggio, smontaggio e a causa delle installazioni posate, causi danni a beni di proprietà del Comune o di terzi, è tenuto a ripristinare il danno causato ovvero a risarcirlo.

L'Amministrazione, appena avuta notizia del danno, provvederà alla contestazione tramite PEC.

Art. 13 - Risoluzione – esecuzione in danno

L'affidamento del servizio potrà essere risolto dall'Amministrazione Comunale, senza che da parte dell'Affidatario possano essere vantate pretese, tramite PEC, qualora vengano riscontrate le seguenti gravi inadempienze:

- mancata realizzazione in tutto o in parte di quanto previsto dal contratto e dal progetto di allestimenti approvato;
- mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;



Città di Bacoli (Città Metropolitana di Napoli)

Area IV - Servizi sociali, Culturali, Educativi e Turismo

- danno cagionato a strutture comunali o private a seguito errato montaggio, con risarcimento del danno medesimo
- il mancato rispetto delle norme previdenziali e tributarie;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62);
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;

L'affidamento del servizio potrà essere risolto dall'Amministrazione Comunale senza alcun preavviso, escludendo che da parte dell'Affidatario possano essere vantate pretese, qualora l'Affidatario stesso incorra in abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali, o in tutti i casi che possano comportare pregiudizio alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Bacoli.

I dati forniti in risposta alla presente procedura verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Comune di Bacoli nella persona del suo legale Rappresentante.

Art. 15 - Definizione delle vertenze.

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza del servizio e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario. Il Foro di Napoli è competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente disciplinare e del conseguimento del contratto.